RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1973

relativa all'applicazione da parte degli Stati membri fondatori della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(73/185/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 155,

considerando che ai sensi della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (1), modificata dalla direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1972 (2), gli Stati membri devono mettere in vigore le misure necessarie per conformarvisi al più tardi entro il 31 dicembre 1973 ; che, tuttavia, gli Stati membri fondatori si sono dichiarati pronti, per quanto riguarda i veicoli stazionanti abitualmente sul loro territorio, a mettere in vigore le misure necessarie già entro sei mesi a decorrere dalla notifica della direttiva ;

considerando che gli Stati membri fondatori hanno adottato o stanno per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, almeno quelle che condizionano la soppressione da parte di ciascuno di questi Stati membri del controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionino abitualmente sul territorio europeo di un altro Stato membro fondatore ;

considerando che i sei uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri fondatori hanno stipulato il 16 ottobre 1972 un accordo conforme ai principi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva, come è stato constatato dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri fondatori ; che detto accordo stipulato per una durata indeterminata può essere rescisso mediante preavviso di dodici mesi ;

considerando, di conseguenza, che sussistono o stanno per sussistere tutte le condizioni occorrenti perché possa essere soppresso nelle relazioni tra gli Stati membri fondatori il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile ; che questa soppressione può essere realizzata in anticipo rispetto a quella prescritta dalla direttiva per tutti gli Stati membri, la cui data sarà decisa dalla Commissione in un secondo momento,

HA FORMULATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1973, ogni Stato membro fondatore si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionino abitualmente sul territorio europeo di un altro Stato membro fondatore e non siano stati oggetto della notifica di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 162 (Rettifica nella GU n. L 75 del 23. 3. 1973, pag. 30).